SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 ottobre 2014, n. **154**.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter* e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi previsti alla lettera *i)*, numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere *i)* e *l)*:

1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
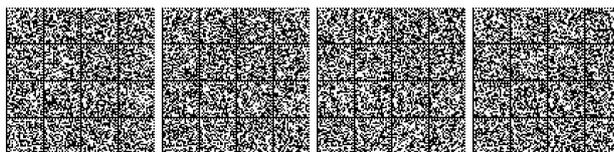
n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera *i)*, numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera *n)*, nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;

c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, preve-

dendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
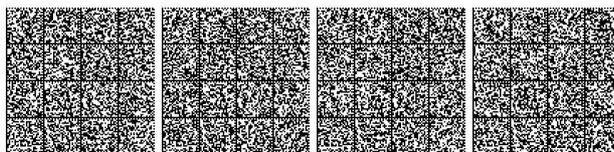
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della decisione quadro;

3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;

d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;

f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
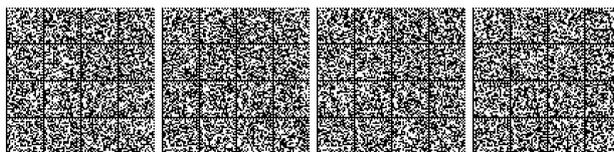
g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

h) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

i) prevedere che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera *i)*.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera *a)*, che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro, la richiesta di ricono-

scimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* e *f)*, adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);

2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.

ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1836):

Presentato dal Ministro per gli affari europei (Moavero Milanesi) in data 22 novembre 2013.

Assegnato alla XIV Commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 novembre 2013 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il 28 novembre 2013; il 17 dicembre 2013; il 14, 15 e 21 gennaio 2014; il 5, 11, 12 e 25 febbraio 2014.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2014 e il 4 giugno 2014 e approvato il 10 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1519):

Assegnato alla 14ª Commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 24 giugno 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª Commissione, in sede referente, il 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 30 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 7 agosto 2014; il 4, 9 e 10 settembre 2014 e approvato il 17 settembre 2014.
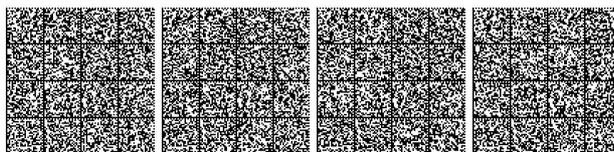
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro

i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, S.O., così recita:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 citata nelle note all'art. 1, così recita:

«Art. 33 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.».

Note all'art. 3:

— La direttiva 2013/36/UE Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Il regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Il regolamento (CE) 4 luglio 2012 n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni è pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Note all'art. 4:

— La direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito è pubblicata nella G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 145.

— Il regolamento (CE) 21 maggio 2013 n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito è pubblicato nella G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 146.

— La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali è pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre 2003, n. L 235. Entrata in vigore il 23 settembre 2003.

— La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.

— La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 è pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174.

— Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito è pubblicato nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital è pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.

— Il regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale è pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.

— Il testo degli articoli 5, 6 e 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'art. 3, così recita:

«Art. 5 *(Finalità e destinatari della vigilanza)* (In vigore dal 1° novembre 2007). — 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-*ter*. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-*bis* è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'art. 6, comma 2-*bis*.».

«Art. 6 *(Vigilanza regolamentare)* (In vigore dal 9 aprile 2014). — 01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;

b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

3-*bis*) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
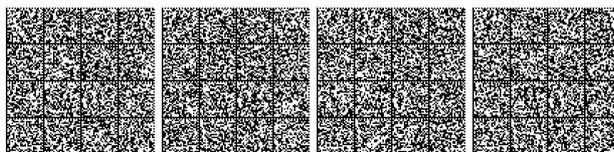
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

2-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera *e)*;

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

2-*ter*. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-*bis*, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *l)*, *m)* e *n)*;

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera *k)*.

2-*quater*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1), quando prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere *b)* ed *e)*;

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2-*quinquies*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

2-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.».

«Art. 187-*octies (Poteri della CONSOB)* (In vigore dal 18 agosto 2009). — 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n.212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.413, secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994;

e-*bis*) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d)* e *f)*, e al comma 4, lettera *b)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b)* ed *e)*, e al comma 4, lettera *c)*, nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d)*, gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.».

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.

— La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge è pubblicata nella G.U.C.E. L 386 del 29 dicembre 2006.

— Il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O., così recita:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

— La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è pubblicata sulla G.U.C.E. L 190 del 18 luglio 2002.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98, così recita:

«Art. 7 *(Casi di doppia punibilità)*. — 1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.».

«Art. 8 *(Consegna obbligatoria)*. — 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
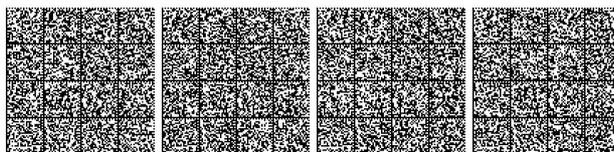
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'art. 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 10 della Costituzione così recita:

«Art. 10. — L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.».

— Il Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Note all'art. 8:

— La direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2010, n. 53, così recita:

«Art. 2 *(Controversie oggetto di mediazione)* (In vigore dal 20 marzo 2010). — 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.».

Note all'art. 9:

— La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca è pubblicata nella G.U.C.E. L 328 del 24 novembre 2006.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1992, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1992, n. 185, così recita:

«Art. 12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca)*. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*, 416-*bis*, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
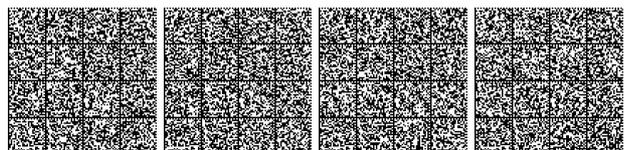
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

— Il testo degli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O., così recita:

«Art. 24 *(Confisca)* (In vigore dal 1° gennaio 2013). — 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.».

«Art. 34. *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)* (In vigore dal 13 ottobre 2011). — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone l'amministra-

zione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.
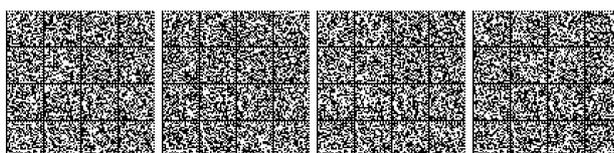
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.».

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. - Testo *A)* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2004, n. 57, S.O., così recita:

«Art. 15 (L) *(Costituzione di vincoli)*. — 1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2004, n. 164, così recita:

«Art. 10 *(Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale)*. — 1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.

2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.

3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

— La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato è pubblicata nella G.U.C.E. L 68 del 15 marzo 2005.

14G00167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2014.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, con particolare riguardo all'art. 4, punto 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della Giustizia Tributaria;

Vista la nota n. 12260 del 19 settembre 2014, con cui il Direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha comunicato il mancato

funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 22 settembre 2014, causa l'interruzione nella fornitura di energia elettrica, così determinando il mancato funzionamento dell'Ufficio stesso;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 22 settembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 1173/2014 del 2.10.2014 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta nella giornata del 22 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore: SIRIANNI

14A08225

DECRETO 14 ottobre 2014.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Caltanissetta.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, con particolare riguardo all'art. 4, punto 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della Giustizia Tributaria;

Vista la nota n. 12260 del 19 settembre 2014, con cui il Direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Caltanissetta, nella giornata del 22 settembre 2014, causa l'interruzione nella fornitura di energia elettrica, così determinando il mancato funzionamento dell'Ufficio stesso;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Caltanissetta, nella giornata del 22 settembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 1173/2014 del 2.10.2014 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Caltanissetta, nella giornata del 22 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore: SIRIANNI

14A08226

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2014.

Ammissione del progetto di ricerca ARTEMIS - ACCUS al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Decreto n. 2102)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» ;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dell'iniziativa ARTEMIS della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale ARTEMIS 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo ricerca FIRST per l'anno 2012 di cui al decreto direttoriale n. 955 del 27 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS - ACCUS, presentato da CPL Concordia Soc. Coop., ICIE (Ist. Coop. Innovazione) e Università Studi di CAGLIARI, è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 189.810,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo ricerca FIRST per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4195

ALLEGATO *1*

Scheda dettagliata progetto ammesso al finanziamento

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. **1777**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. **1777** del 05/07/2013
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS ACCUS**

Inizio: 01/06/2013

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo **il 6/09/2012**, data di scadenza del bando internazionale

Soggetto Proponente - Ragione Sociale	**Sede**	**CUP**
CPL Concordia Soc. Coop.	Concordia sulla Secchia (MO)	**B51H13001480005**
ICIE – Ist. Coop. Innovazione Soc. Coop.	ROMA	**B41H13001560005**
Università Studi CAGLIARI	CAGLIARI	**B24B13000440005**

- Costo Totale ammesso Euro **570.000,00**

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 570.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	570.000,00	0,00	570.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**570.000,00**	0,00	**570.000,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33,3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro **189.810,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A08184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto decreto legislativo n. 155 del 2006, nella parte in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge funzioni ispettive e di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121/2014 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale — inclusa l'attuazione della normativa di riferimento — e all'imprenditoria sociale;

Vista la sentenza dell'11 luglio 2014, n. 60/14 del Tribunale ordinario di Genova - Sezione fallimentare, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione, con sede legale in Genova, via B. Bisagno n. 4/28;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta della Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, all'esito dell'istruttoria condotta, di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della citata società I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione;

Visto l'art. 195, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione, e di procedere alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi del comma 1, dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto di individuare, sulla base dell'esame del curriculum vitae, nel dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960, la persona in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l'espletamento dell'incarico menzionato;

Vista la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità, di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20, del medesimo decreto legislativo dal dott. Gioacchino Dell'Olio;

Considerato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al dott. Gioacchino Dell'Olio, per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della società I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione, con sede legale in Genova, via B. Bisagno n. 4/28, codice fiscale 03632410100, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Considerati gli specifici requisiti di professionalità e competenza, come risultati dal curriculum vitae, il dott. Gioacchino Dell'Olio è nominato commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore di cui all'articolo precedente ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it., e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 settembre 2014

Il Ministro: POLETTI

14A08185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano vialone Veronese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, (così come da modifica del decreto ministeriale 4 luglio 2012), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente nazionale risi e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 1° luglio 2011, al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese con sede in Isola della Scala (Verona), via Vittorio Veneto n. 4 - Casella postale n. 69, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A08186

DECRETO 6 ottobre 2014.

Modifica al decreto 2 ottobre 2012 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, in Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 2 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 20 ottobre 2012 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 settembre 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 ottobre 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 2 ottobre 2012 per le quali il Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico, Acidità totale, Acidità volatile, Estratto secco totale, Glucosio + Fruttosio	MIP 35 rev. 1 2014
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A08187

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 ottobre 2014.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro del Comune di Vicenza nelle attività necessarie per il completamento delle procedure amministrativo contabili relative agli interventi connessi al disinnesco di un ordigno bellico inesploso nel territorio del medesimo comune. (Ordinanza n. 194).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso - da 4.000 libbre, caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate, nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» antistante la base militare statunitense;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, con cui il Sindaco del Comune di Vicenza è stato nominato Commissario delegato per provvedere al coordinamento delle attività previste nel Piano operativo di evacuazione trasmesso

dalla Regione Veneto, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 163 del 17 aprile 2014 con cui il direttore della sezione di protezione civile della Regione Veneto è stato incaricato di integrare la predetta pianificazione con riferimento alle eventuali azioni da porre in essere in caso di deflagrazione dell'ordigno per assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione evacuata e le ulteriori attività tecniche necessarie;

Ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione e la conclusione, senza soluzione di continuità, delle attività di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere per il superamento del contesto di criticità in rassegna:

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al completamento delle procedure amministrativo-contabili connesse agli interventi posti in essere con riferimento alla presente situazione emergenziale;

Vista la nota del Commissario delegato - Sindaco di Vicenza del 13 agosto 2014;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 14 agosto 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Vicenza è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie per il completamento delle procedure amministrativo-contabili relative agli interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno bellico inesploso nel territorio del medesimo comune di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Vicenza, già Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, è incaricato di assicurare, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, la prosecuzione e la conclusione delle attività di liquidazione degli oneri relativi agli interventi posti in essere per fronteggiare il contesto di criticità in rassegna.

3. Al fine di garantire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il sindaco del Comune di Vicenza, che opera a titolo gratuito, provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, che viene allo stesso intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'esito delle attività espletate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

5. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2014

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

14A08213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attività di qualificazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni - emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall'Autorità.

Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l'utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche più puntuali ai fini dell'accertamento dell'indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività.

Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sostituendo gli atti dell'Autorità citati in calce ai capitoli.

14A08201

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Comunicato di rettifica relativo all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Nell'elenco citato in epigrafe e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014 sono apportate le seguenti rettifiche

nella parte relativa alla categoria degli Enti produttori di servizi economici, l'unità istituzionale denominata "Società per gli studi di settore - Sose S.p.a." è stata modificata in "Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.";

nella parte relativa alla categoria delle Autorità amministrative indipendenti, deve intendersi inserita, prima del "Garante per la protezione dei dati personali", la "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali";

nella parte relativa alla categoria delle Altre amministrazioni locali, l'unità istituzionale denominata "Azienda pubblica di servizi alla persona" è stata modificata in "Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro"; ed infine

nella medesima parte relativa alla categoria delle Altre amministrazioni locali, l'unità istituzionale denominata "Trentino trasporti S.p.a." è stata modificata in "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.".

14A08224
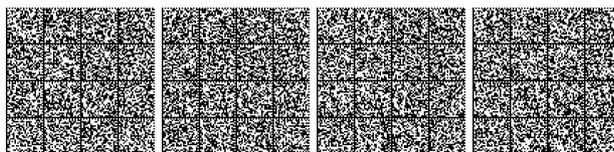
MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Fondazione di culto denominata «Legato Luigi Picchini», in Treviso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2014, viene soppressa la Fondazione di culto denominata «Legato Luigi Picchini», con sede in Treviso.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Abdon e Sennen Martiri, con sede in Massanzago (Padova), loc. Sandono.

14A08200

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto ministeriale n. 1180 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Luciano Carlozzo, nato il 5 novembre 1962 a Messina, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Sud Est" dimostrava, con efficacia e incisiva azione di comando, una ferrea determinazione al fine di garantire le condizioni di sicurezza dell'area di responsabilità. In particolare, durante la complessa operazione "Shrimps Net" nella valle del Gulistan, guidava personalmente, con somma perizia, le unità dispiegate sul terreno, costringendo le forze ostili al ritiro e conseguentemente neutralizzando la rete di insorti. Magnifica figura di Ufficiale che, con il suo operato, assicurava il pieno successo dell'operazione, dando lustro all'Esercito italiano nel difficile teatro operativo afghano». Valle del Gulistan (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1181 in data 11 settembre 2014, al Colonnello Francesco Paolo D'Ianni, nato il 7 dicembre 1964 a Sant'Arcangelo (Potenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Sud" guidava, con indiscussa capacità di comando, il personale alle sue dipendenze in molteplici attività operative volte ad assicurare la sicurezza dell'area. In particolare, a seguito di un attacco alla propria base, grazie alla sua ardita ed efficace azione di comando, dirigeva sagacemente l'unità, riuscendo a neutralizzare la minaccia. Magnifica figura di Ufficiale che, con il suo operato, dava lustro e risalto all'Esercito italiano in ambito internazionale». Farah (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1182 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Gianpaolo Mirra, nato il 17 settembre 1965 a San Martino Sannita (Benevento), è stata concessa la croce d'oro al Merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Genio", operava con rara perizia e ferma determinazione, in un ambiente caratterizzato da elevato rischio terroristico, per garantire libertà di movimento alle Forze della coalizione. A seguito di una serie di scontri a fuoco che coinvolgevano le unità di manovra, pianificava e dirigeva, in prima persona, le attività dei propri reparti in zone a elevata presenza di ordigni esplosivi improvvisati, consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione. Comandante dalle esemplari virtù militari, conferiva lustro all'Esercito in ambito internazionale». Herat (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1183 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Fernando Paglialunga, nato il 13 novembre 1967 a Giurdignano (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Centro", impostava l'azione di comando sull'esempio e sul sacrificio personale, evidenziando elevato senso di responsabilità e non comune spirito di abnegazione. In particolare, nel corso di svariati attacchi alla propria base da parte di insorti locali, interveniva in prima persona per dirigere le forze in campo necessarie a neutralizzare la minaccia, ristabilendo la sicurezza nell'area. Limpida figura di Ufficiale che, con il suo operato, elevava significativamente l'immagine dell'Esercito italiano e determinava il pieno conseguimento degli obiettivi della missione». Shindand (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1184 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Francesco Principe, nato il 6 novembre 1967 a Codogno (Lodi), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'unità di ricostruzione provinciale, gestiva in prima persona, con somma perizia ed estrema efficacia, gli innumerevoli progetti di cooperazione civile-militare, ottenendo risultati straordinari e guadagnando il consenso della popolazione, chiave di successo della campagna in Afghanistan. Tali attività, condotte in zone a elevatissimo rischio, venivano brillantemente portate a termine grazie alla sua spiccata iniziativa, abnegazione ed eccezionale spirito di sacrificio. Esemplare figura di Ufficiale, la cui azione di comando dava lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale». Herat (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1185 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Massimiliano Sforza, nato il 26 settembre 1966 a Caserta, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Nord", evidenziava un'azione di comando altamente efficace e incisiva, unita a una grandissima determinazione. In particolare, a seguito di una serie di scontri a fuoco con gli insorti, guidava con somma perizia le unità dispiegate sul terreno, riuscendo a contrastare le sorgenti di fuoco dell'avversario e a neutralizzare la minaccia. Consentiva, successivamente, il passaggio di responsabilità della sicurezza dell'area alle Forze afghane. Magnifica figura di Ufficiale che, con il suo operato, dava lustro all'Esercito italiano nel difficile teatro operativo afghano». Bala Murghab (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1186 in data 11 settembre 2014 al Colonnello Salvatore Jannella, nato il 16 agosto 1966 a Civitavecchia (Roma), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force - Fenice", ha brillantemente pianificato e condotto in prima persona gli assetti di volo per fornire sicurezza alle forze schierate sul terreno, risultando determinante nell'individuazione e successiva neutralizzazione di tutte le minacce. Con somma perizia e magistrale acume tattico, contribuiva alla completa disarticolazione della rete di insorti nel distretto del Gulistan, garantendo il pieno successo dell'operazione». Gulistan (Afghanistan), 31 marzo-14 settembre 2012.

Con decreto ministeriale n. 1187 in data 11 settembre 2014 al Tenente Colonnello Roberto Banci, nato il 10 maggio 1969 a Firenze, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione bersaglieri, coinvolto in una imboscata perpetrata su più direzioni da forze ostili, reagiva prontamente al fuoco con eccezionale prontezza, coraggio e a rischio della propria incolumità. In particolare, organizzava e guidava con successo la reazione delle unità dipendenti, riuscendo a eliminare la minaccia e a salvaguardare la sicurezza di tutto il personale schierato sul terreno. Esemplare figura di Comandante che ha contribuito a dare lustro e prestigio all'Esercito italiano in un contesto internazionale». Bala Murghab (Afghanistan), 7 maggio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1188 in data 11 settembre 2014, al Tenente Colonnello Marco Cardillo, nato il 27 aprile 1969 a Gorizia, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale pilota, ha brillantemente pianificato, organizzato e condotto le attività connesse con la preparazione degli assetti destinati alle operazioni di ricerca e soccorso di dispersi o di escursionisti in estrema difficoltà. In particolare, al comando di un aeromobile militare, effettuava, con sprezzo del pericolo e rara perizia, un intervento di recupero notturno in ambiente montano nonostante le condizioni meteorologiche intensamente avverse, portando in salvo un alpinista in imminente pericolo di vita. Magnifica figura di Ufficiale e di Comandante, animato da convinto spirito di servizio, ha contribuito ad accrescere l'immagine e il prestigio della Forza Armata». Italia nord-orientale, giugno-dicembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1189 in data 11 settembre 2014 al Tenente Colonnello Stefano Cavaliere, nato l'11 giugno 1971 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione bersaglieri, nel corso di una difficile operazione volta a disarticolare un'organizzazione di insorti, ingaggiato da forze ostili, in più giornate, con fuoco di armi portatili, mortai e razzi, dimostrava eccezionale prontezza, ardimento e singolare iniziativa, guidando con successo la reazione che portava alla neutralizzazione della minaccia. Esemplare figura di Comandante che, con il suo agire, il suo mirabile coraggio e l'altissimo senso del dovere, ha contribuito in modo determinante a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), 23-24 luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1190 in data 11 settembre 2014 al Capitano Luca Carletti, nato il 13 marzo 1981 a Savigliano (Cuneo), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di unità ranger, con costante abnegazione e ardimento garantiva alle unità sul terreno di operare in piena sicurezza, contribuendo attivamente al successo dell'operazione "Shrimps Net". In particolare, conduceva con somma perizia le azioni di fuoco indi-

spensabili a fronteggiare e respingere i numerosi atti ostili perpetrati nei giorni 1 e 21 luglio 2012 contro la sua unità, impegnata in attività di osservazione sulle quote intorno al caposaldo "SNOW". Chiara figura di Comandante che, con il suo agire e ammirevole coraggio, ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), luglio 2012.
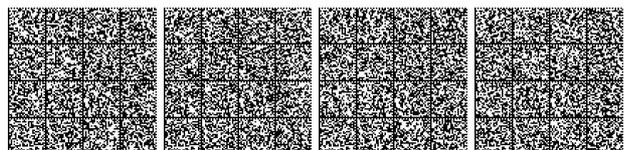
Con decreto ministeriale n. 1191 in data 11 settembre 2014 al Capitano Pasquale Di Felice, nato il 2 febbraio 1981 a Caserta, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri in attività di supporto alle Forze di sicurezza afghane, sotto fuoco ostile e in soggezione di quota, conduceva personalmente, con lucidità, sprezzo del pericolo e a rischio della propria incolumità, la manovra della propria unità, contribuendo in modo determinante alla neutralizzazione della minaccia. Tale risultato consentiva la realizzazione di una postazione fortificata a difesa della principale via di comunicazione dagli attacchi degli insorti. Splendida figura di Ufficiale e chiaro esempio di nobili virtù militari che ha dato lustro e prestigio all'Esercito italiano». Skura Akazay (Afghanistan), 15 luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1192 in data 11 settembre 2014, al Capitano Luigi Guarino, nato il 19 giugno 1979 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia guastatori, ha brillantemente pianificato e guidato gli assetti nazionali e multinazionali incaricati della bonifica degli itinerari da dispositivi esplosivi. Tale attività, volta all'individuazione e distruzione di un notevole quantitativo di ordigni, ha contribuito a preservare la vita della popolazione civile e delle Forze della coalizione, garantendo la libertà di movimento alle unità di manovra e rendendo possibile lo sviluppo dell'operazione. Splendida figura di Ufficiale che ha dato lustro e prestigio all'Esercito italiano». Valle del Gulistan (Afghanistan), luglio-agosto 2012.

Con decreto ministeriale n. 1193 in data 11 settembre 2014 al Capitano Pasquale Lanni, nato il 10 dicembre 1981 a Caserta, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri, ancorché contuso a seguito dell'esplosione di un ordigno improvvisato che colpiva il veicolo su cui viaggiava, organizzava la reazione contro un attacco sferrato da forze ostili e contestualmente garantiva l'evacuazione del personale ferito, facendosi soccorrere solo dopo il termine dei combattimenti e della intensa attività operativa. Splendida figura di Ufficiale e chiaro esempio di nobili virtù militari, dava lustro e prestigio all'Esercito italiano». Dijoy Jahan Dusthi (Afghanistan), 2 agosto 2012.

Con decreto ministeriale n. 1194 in data 11 settembre 2014 al Capitano Massimo Petrella, nato il 5 maggio 1983 a Benevento, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri, nell'ambito di un'operazione volta a disarticolare l'organizzazione di insorti locali, veniva incaricato di assicurare il controllo di un importante settore nel Passo di Buji. Durante un attacco condotto per circa quattro ore dagli insorti con impiego di armi automatiche, mitragliatrici pesanti e razzi, esponeva a rischio la propria incolumità fisica guidando, con successo, la reazione contro le forze ostili e costringendole a ripiegare. Esemplare figura di Comandante che con il suo altissimo senso del dovere ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Passo di Buji (Afghanistan), 21-23 luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1195 in data 11 settembre 2014 al Capitano Alessandro Pianelli, nato il 14 gennaio 1981 a Orbetello (Grosseto), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri, nel corso di una difficile operazione volta a disarticolare un'organizzazione di insorti locali, veniva ingaggiato, in più riprese, da forze ostili. In ogni circostanza, dimostrando eccezionale prontezza, spiccato coraggio e singolare iniziativa, organizzava con successo la reazione contro gli insorti. Esemplare figura di Ufficiale che, con il suo agire, ha contribuito in modo determinante a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Passo di Buji (Afghanistan), 21-24 luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1196 in data 11 settembre 2014 al Capitano Vincenzo Priore, nato il 22 maggio 1977 a Mesagne (Brescia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di unità di ricognizione avanzata del genio, in supporto a una pattuglia della coalizione in difficoltà, veniva investito, a bordo del proprio veicolo, dall'esplosione di un ordigno improvvisato. Benché contuso a causa della detonazione, con estrema lucidità, reagiva contro l'attacco di elementi ostili ordinando una proporzionale azione di fuoco che allontanava la minaccia e, successivamente, organizzati i necessari soccorsi, riusciva ad assicurare la bonifica dell'itinerario. Eccezionale esempio di Ufficiale che ha contribuito a elevare ulteriormente l'immagine dell'Esercito italiano». Bala Murghab (Afghanistan), 2 agosto 2012.

Con decreto ministeriale n. 1197 in data 11 settembre 2014 al Primo Maresciallo Luogotenente Marco Vegni, nato il 14 agosto 1959 a Civitella Paganico (Grosseto), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Pilota dell'Aviazione dell'Esercito impegnato in un complesso intervento di soccorso e recupero in ambiente montano e notturno, conduceva la missione di volo con sprezzo del pericolo e rara perizia, nonostante le condizioni meteorologiche intensamente avverse, contribuendo al salvataggio di un alpinista in imminente pericolo di vita. Interveniva, inoltre, con successo in altre attività di ricerca e sgombero a favore di dispersi e di escursionisti in estrema difficoltà. Esemplare servitore dello Stato che, con il suo operato, ha dato lustro all'Esercito italiano». Italia nord-orientale, giugno-dicembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1198 in data 11 settembre 2014 al Maresciallo Gaetano Camiolo, nato il 21 gennaio 1987 a Leonforte (Enna), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone bersaglieri, nel corso di un vile attacco ostile perpetrato a una base operativa avanzata da parte di insorti mediante armi a tiro curvo, benché sotto il fuoco nemico, con singolare iniziativa ed esemplare sprezzo del pericolo interveniva prontamente per soccorrere un commilitone, rimasto gravemente ferito dall'esplosione di una bomba. In particolare, riusciva a interrompere l'emorragia in atto e trasportandolo, con altri commilitoni, all'interno di un bunker, gli salvava di fatto la vita. Cristallino esempio di elette virtù militari, con il suo spiccato coraggio e l'alto senso del dovere, ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano». Valle del Gulistan (Afghanistan), 24 marzo 2012.

Con decreto ministeriale n. 1199 in data 11 settembre 2014 al Maresciallo Carmine Pedata, nato l'11 luglio 1978 a Sant'Antimo (Napoli), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone genio in servizio presso la Base Operativa Avanzata "ICE", nel corso di un vile attacco ostile perpetrato da parte di insorti mediante armi a tiro curvo, benché gravemente ferito, con spiccato coraggio tentava di soccorrere un commilitone e, nel contempo, rifiutava ogni cura esortando gli altri a non occuparsi di lui ma a mettersi in salvo. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere che ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), 24 marzo 2012.

Con decreto ministeriale n. 1200 in data 11 settembre 2014, al Sergente Mario Barone, nato il 9 dicembre 1978 a Marcianise (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di squadra guastatori, durante un'attività a supporto di una unità della coalizione in difficoltà, veniva investito a bordo di un veicolo dall'esplosione di un ordigno improvvisato. Benché contuso a causa della detonazione, senza alcun cedimento e sprezzante del pericolo ancora incombente per la presenza di elementi ostili, impiegava brillantemente il personale della propria squadra, realizzando un corridoio per l'esfiltrazione verso altro veicolo. Splendida figura di Sottufficiale che ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano». Bala Murghab (Afghanistan), 2 agosto 2012.

Con decreto ministeriale n. 1201 in data 11 settembre 2014, al Sergente Piero Bongiovanni, nato il 4 dicembre 1976 a Milazzo (Messina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di squadra ranger, con costante abnegazione e distinguendosi per straordinarie capacità di comando, impegnava con il fuoco gli insorti al fine di respingere i numerosi atti ostili perpetrati nei giorni 1 e 21 luglio 2012 contro le forze amiche, garantendo la sicurezza delle unità coinvolte e neutralizzando i nemici presenti nell'area. Chiara figura di Comandante che, con il suo agire, ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1202 in data 11 settembre 2014 al Sergente Costantino Emanuele, nato il 4 maggio 1977 a Messina, è stata concessa la croce d'oro al Merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottufficiale del reggimento Lagunari "Serenissima", durante un movimento tattico-logistico da Al Mansouri a Naqoura, notava un bagnante in mare che agitava le mani in segno di soccorso, poiché in pericolo di vita. Dopo avere fatto arrestare l'automezzo sul quale viaggiava e lasciato il personale in sicurezza, con slancio e determinazione raggiungeva la battigia e, assicuratosi con una cima, si gettava in mare soccorrendo il malcapitato e riportandolo in salvo verso la riva. Ammirevole figura di militare che, per coraggio, altruismo e senso del dovere, ha dato lustro e prestigio alla Nazione e alle Forze Armate». Al Mansouri (Libano), 2 luglio 2013.
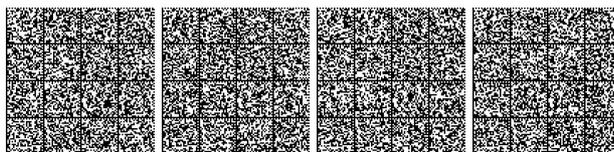
Con decreto ministeriale n. 1203 in data 11 settembre 2014 al Primo Caporal Maggiore Francesco Caretto, nato il 20 marzo 1977 a San Pietro Vernotico (Brescia), è stata concessa la croce d'argento con la seguente motivazione: «Bersagliere e soccorritore militare, nel corso di un vile attacco ostile perpetrato alla Base Operativa Avanzata "ICE" da parte di insorti mediante armi a tiro curvo, con particolare coraggio e singolare perizia soccorreva prontamente un commilitone, rimasto gravemente ferito dall'esplosione di una bomba da mortaio, riuscendo con tempestività a interrompere l'emorragia in atto e portandolo in salvo all'interno di un bunker. Chiaro esempio di Graduato in possesso di elette virtù militari, che con il suo agire ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), 24 marzo 2012.

Con decreto ministeriale n. 1204 in data 11 settembre 2014, al Caporal Maggiore Capo Davide Gallo, nato il 13 luglio 1977 a Gorizia, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Operatore ranger, reagiva prontamente ad azioni ostili perpetrate nei giorni 1 e 21 luglio 2012 contro la propria unità e le forze amiche, dimostrando eccezionali doti di lucidità, abilità e prontezza. Con somma perizia, provvedeva altresì a designare, a favore degli assetti aerei in supporto, alcuni bersagli da colpire, contribuendo in maniera determinante alla neutralizzazione della minaccia. Chiara figura di soldato che, con il suo agire, ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Valle del Gulistan (Afghanistan), luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 1205 in data 11 settembre 2014 al Caporal Maggiore Capo Piero Scredi, nato il 9 settembre 1978 a Brindisi, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Esperto guastatore, durante un'attività operativa veniva investito, a bordo del mezzo sul quale si trovava, dall'esplosione di un ordigno improvvisato. Con grande coraggio, avvedutosi della presenza di elementi ostili, individuava l'origine della minaccia e ingaggiava gli insorti con la mitragliatrice di bordo, costringendoli alla fuga. Splendida figura di Graduato che ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Distretto di Farah (Afghanistan), 15 giugno 2012.

Con decreto ministeriale n. 1206 in data 11 settembre 2014 al Caporal Maggiore Scelto Mirco Crepaldi, nato il 25 novembre 1982 a Cavarzere (Venezia), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Operatore ranger e soccorritore militare, durante la condotta di un'operazione a supporto delle Forze di sicurezza afghane, volta alla cattura di un importante comandante dell'insurrezione, con estrema audacia e ammirabile senso del dovere, esponendosi all'azione di fuoco avversaria prestava le prime cure a un interprete che poco prima era stato colpito dal fuoco ostile, contribuendo così a salvargli la vita». Valle del Gulistan (Afghanistan), 9 giugno 2012.

Con decreto ministeriale n. 1207 in data 11 settembre 2014 al Caporal Maggiore Scelto Salvatore De Luca, nato l'11 dicembre 1981 a Crotone, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di squadra bersaglieri, nel corso di un vile attacco perpetrato a una base operativa avanzata da parte di insorti mediante armi a tiro curvo, benché sotto il fuoco nemico, con spiccato coraggio e singolare iniziativa reagiva prontamente, soccorrendo un commilitone rimasto gravemente ferito dall'esplosione di una bomba da mortaio. Investito dalle schegge, malgrado il lancinante dolore, portava in salvo il collega e, intervenendo in qualità di soccorritore militare, praticava il primo intervento, salvandogli la vita. Chiaro esempio di elette virtù militari che con il suo agire ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito italiano». Valle del Gulistan (Afghanistan), 24 marzo 2012.

Con decreto ministeriale n. 1208 in data 11 settembre 2014 al Caporal Maggiore Nicola Russo, nato il 13 ottobre 1981 ad Aversa (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Giovane guastatore, durante un'attività di controllo del territorio in prossimità di un villaggio, con particolare perizia e grande perspicacia, dopo aver notato delle discontinuità del terreno, individuava tredici ordigni esplosivi improvvisati, neutralizzando di fatto l'insidiosa minaccia portata da elementi ostili contro le Forze della coalizione e la popolazione locale. Eccezionale esempio di soldato che, grazie alla sua elevatissima professionalità, ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'Esercito». Buji (Afghanistan), 28 luglio 2012.

Con decreto ministeriale n. 755 in data 11 settembre 2014, al Luogotenente Michele Lipari, nato il 15 febbraio 1949 a Mistretta (Messina), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione ed encomiabile senso del dovere, nel corso di oltre quarantasei anni di carriera militare, ha profuso ogni energia in numerosi, delicati incarichi, tra cui, per oltre un decennio, quello di "Maresciallo di Palazzo" riscuotendo, per l'impeccabile efficienza nell'organizzazione ed esecuzione dei servizi d'onore e di sicurezza presso il Quirinale, il personale apprezzamento delle più Alte cariche dello Stato e di numerose Autorità estere. Con la sua opera avveduta e intelligente ha elevato il lustro e il decoro dell'Istituzione nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 27 febbraio 1967-1° luglio 2013.

14A08188

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro» 2,5mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.

Estratto del provvedimento n. 792 del 6 ottobre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario MILPRO 2,5mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.

Numero procedura europea: UK/V/0495/001/IB/002.

Confezioni: (A.I.C. numeri 104641016-028-030).

Titolare A.I.C.: Virbac con sede in 1ère Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Modifica: cambio denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale da «Milpro 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli» a «Milpro Vet. 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli».

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del Sommario delle Caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario

Milpro Vet. 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A08176

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprogesic» 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 799 del 7 ottobre 2014

Numero procedura europea: UK/V/0327/001/IB/002.

Oggetto: Medicinale veterinario CARPROGESIC 50 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni: (A.I.C. n. 104119019).

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6 JP - Irlanda del Nord.

Modifica: condizioni di conservazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica relativa alle condizioni di conservazione del medicinale come di seguito indicato:

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

A basse temperature possono verificarsi precipitazioni. Per ridisciogliere la soluzione riscaldare il flacone ed agitarlo delicatamente fino a quando il precipitato non è più visibile.

Proteggere dalla luce.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 4.9 e il punto 6.3 del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e le relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati come di seguito indicato:

4.9 - *Posologia e via di somministrazione*

Cane:

Nel cane la dose raccomandata è di 4 mg/kg di peso corporeo (1 ml/12,5 *kg)*, per iniezione intravenosa o sottocutanea, meglio se somministrata in fase pre-operatoria, o al momento della premedicazione o al momento dell'induzione dell'anestesia.

Prove cliniche nei cani hanno dimostrato che una singola dose di carprofen è richiesta nelle prime 24 ore peri-operatorie; comunque se è richiesta un'ulteriore analgesia in fase post-operatoria entro questo periodo di 24 ore, può essere somministrata una singola mezza dose (2 mg/kg) di carprofen, se necessario.

Per estendere la copertura analgesica e antiinfiammatoria post-operatoria, alla terapia parenterale può seguire quella con Carprofen compresse alla posologia giornaliera di 4 mg/kg fino a 5 giorni.

Gatto:

Nel gatto la dose raccomandata è di 4 mg/kg di peso corporeo (0,24 ml/3 *kg)*, come singola dose per via intravenosa, meglio se somministrata in fase pre-operatoria al momento dell'anestesia.

Vedi anche paragrafo 4.4. Per l'uso peri-operatorio si raccomanda di somministrare il prodotto almeno 30 minuti prima dell'anestesia.

A basse temperature possono verificarsi precipitazioni. Per ridiscioglìere la soluzione riscaldare il flacone ed agitarlo delicatamente fino a quando il precipitato non è più visibile.

6.4 - *Speciali precauzioni per la conservazione*

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

A basse temperature possono verificarsi precipitazioni. Per ridisciogliere la soluzione riscaldare il flacone ed agitarlo delicatamente fino a quando il precipitato non è più visibile.

Proteggere dalla luce.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A08177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefenil» 50 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 800 del 7 ottobre 2014

Numero procedura europea: IE/V/0220/001/IB/003.

Oggetto: Medicinale veterinario CEFENIL 50 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni: (A.I.C. n. 104093).

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6 JP - Irlanda del Nord.

Modifica: Estensione del periodo di validità del medicinale veterinario.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (polvere) e del diluente da 2 anni a 3 anni.

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del seguente punto del SPC, come di seguito indicato:

6.3 - *Periodo di validità*

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (polvere): 3 anni.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Periodo di validità del diluente: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A08178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetalgin» 500 mg/ml soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani.

Estratto del provvedimento n. 804 del 7 ottobre 2014

Medicinale veterinario VETALGIN 500 mg/ml soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani.

Confezioni:

5 flaconi da 20 ml - AIC 100239045;

1 flacone da 100 ml - AIC 100239058;

5 flaconi da 100 ml - AIC 100239060.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. – Wim de Körverstraat, 35 - 5381 AN Boxmeer (Olanda).

Variazione Tipo II, n.C.II.3. Modifica del periodo di sospensione per un medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa della carne bovina come di seguito descritto:

Tempi di attesa.

Da:

Bovini: carne e visceri: 6 giorni;

a:

Bovini: carne e visceri: 12 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi a quanto riportato nel presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg, dispositivo a rilascio controllato per capre e pecore.

Estratto del provvedimento n. 805 del 7 ottobre 2014

Medicinale veterinario CRONO-GEST SPUGNE 20 mg, dispositivo a rilascio controllato per capre e pecore.

Confezioni:

10 spugne x 20 mg - AIC 101899146;

25 spugne x 20 mg - AIC 101899159;

50 spugne x 20 mg - AIC 101899161.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. – Wim de Körverstraat, 35 – 5381 AN Boxmeer (Olanda).

Variazione Tipo II, n.C.II.3. Modifica del periodo di sospensione per un medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa del latte caprino come di seguito descritto:

Tempi di attesa.

Da:

Capre: latte: zero giorni, incluso il periodo di trattamento;

a:

Capre: latte: 1,5 giorni (3 mungiture), incluso il periodo di trattamento.

Per effetto delle suddette variazioni il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi a quanto riportato nel presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08180

Importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox» compresse appetibili da 50 mg

Estratto del decreto n. 104 del 2 ottobre 2014

Importazione parallela del medicinale veterinario SYNULOX compresse appetibili da 50 mg.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario Synulox comprimés appétents da 50 mg con numero di autorizzazione BE-V131092, nella confezione da 100 compresse, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito

indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano.

Confezione da commercializzare: scatola da 10 compresse da 50 mg.

Codice autorizzazione importazione parallela: 104719012.

Forma farmaceutica: compresse appetibili.

Composizione: 1 compressa contiene.

Principi attivi: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 40 mg, potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 10 mg;

Eccipienti: magnesio stearato, carbossimetilamido, silice colloidale anidra, lievito essiccato, eritrosina (E127), cellulosa microcristallina q.b. a una compressa.

Indicazioni terapeutiche.

Indicato per un'ampia varietà di condizioni patologiche ad eziologia batterica dei cani e dei gatti tra cui: infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde); infezioni dell'apparato urinario; infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde); infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Fiege Logistics Italia Spa, Via Amendola, 1 - Caleppio di Settala - Milano, e presso l'officina di produzione PB Beltracchini Srl, Viale S. Erasmo n. 6 – Rescaldina - Milano.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: scatola da 10 compresse da 50 mg.

Codice autorizzazione importazione parallela: 104719012.

Modalità di dispensazione: da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 47 del 18 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2014.

14A08181

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinari «Pharmasin 100» e «Tilosina 10% Sintofarm».

Estratto decreto n. 105 del 3 ottobre 2014

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari:

PHARMASIN 100 - AIC n. 102645013;

TILOSINA 10% SINTOFARM - AIC n. 103363,

di cui è titolare l'impresa Sintofarm S.p.a., con sede in Via Togliatti 5 – Guastalla 42016 (RE), codice fiscale n. 00273680355, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

14A08182

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro» 12,5mg/125 mg compresse rivestite per cani.

Estratto del provvedimento n. 791 del 6 ottobre 2014

Medicinale veterinario MILPRO 12,5mg/125 mg compresse rivestite per cani.

Numero procedura europea: UK/V/0495/002/IB/002.

Confezioni: A.I.C. numeri 104642018-020-032-057.

Titolare A.I.C.: Virbac con sede in 1ère Avenue - 2065 M – L.I.D. - 06516 Carros – Francia

Modifica: cambio denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale

da:

"Milpro 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani";

a:

"Milpro Vet. 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani".

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del sommario delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario: Milpro Vet. 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A08183

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 42 del 9 ottobre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 42 del 9 ottobre 2014 ha:

a) approvato il quarto elenco dei privati benefici dei contributi per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

b) provveduto all'impegno e alla liquidazione a favore dei Comuni di Aulla, Orbetello e Piancastagnaio per consentire la liquidazione dei suddetti contributi;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 15 ottobre 2014, parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

14A08202

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-251) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00

45-410100141028